

dell'autore (la cui opera si presenta più come studio e interpretazione di un sistema giuridico-procedurale che come indagine letteraria) né sarebbe consono alle sue idee, quali si vengono meglio chiarendo nelle pagine seguenti.

Dopo la trattazione di due argomenti particolari, le docimasia e le ripetizioni in Antifonte, sono considerati nel capitolo VII i mezzi tecnici messi in opera dal logografo per la sua composizione.

Viene anzitutto esaminato lo stile giudiziario in cui è sottolineata l'impronta della scuola e della retorica: attraverso il raffronto sinottico di passi di Andocide, Lisia, Iseo, Demostene, il Lavency dimostra l'influsso della tecnica retorica dei luoghi comuni, ponendo in evidenza come tali *topica* sono strettamente apparentati non solo dallo sviluppo dei temi (attinenti alle persone, al processo, ai regimi politici), ma anche dalla forma che si serve di espressioni pressoché identiche.

Ribadendo l'importanza dei *topica* nello stile giudiziario, il Lavency parla addirittura di una moda che si sarebbe diffusa « avec la vigueur propre aux impératifs sociaux » (p. 163).

Forse qui c'è un po' di esagerazione, ma è indubbio che, scorrendo queste pagine dell'opera, il lettore si forma un'idea chiarissima del mondo in cui si muoveva la logografia e dei limiti che la circoscrivevano imponendole una determinata « routine » in adattamento ai gusti e alle esigenze dell'epoca.

Fedele a questa sua interpretazione della logografia come artigianato, il Lavency, passando ad esaminare la fisionomia del « plaideur » quale ci viene tratteggiata dai testi, afferma che, benché si sia molto insistito sulla *ῥητορική*, specie a proposito di Lisia, sembra in realtà che non si possa parlare né per lui né per gli altri di un disegno sistematico di caratterizzare l'individuo messo in scena e che il discorso venga adattato al « tipo » del cliente in omaggio a ragioni più utilitarie che artistiche. Proseguendo in questa direttiva l'A. porta diversi esempi, tratti prevalentemente da Lisia, per ribadire l'idea della convenzionalità dei personaggi e dei motivi congeniali a un procedimento che egli torna a definire artigianale. In questo procedimento appunto rientrerebbe la preoccupazione del logografo di adattare il suo discorso all'uditorio, preoccupazione che egli sentiva come dovere grave, data l'eterogeneità e la conseguente volubilità dei sentimenti delle assemblee giudiziarie dell'antica Grecia.

Per fronteggiare una simile situazione si sarebbe di necessità sviluppato, secondo il Lavency, nella tecnica oratoria un duplice metodo: da una parte di « generalizzazione », mirante a considerare l'individuo non in se stesso, ma come un membro di una comunità di cui assume i caratteri, dall'altra parte di « contrasto » con tendenza a « soustraire la personne du groupe où l'on prétend la ranger » (p. 174).

Segue un accenno alle astuzie e agli stragemmi cui ricorrevano i logografi per ottenere il

successo (precedenza spesso data all'« équitable » sul « légal ») e all'influsso della sofistica che insisteva sul carattere relativo della legge scritta nei confronti della legge naturale.

Così, conclude il Lavency, « utilisant parfois sans retenue les lieux communs, formulaires de la rhétorique, pratiquant l'ῥητορική avant tout en vue d'assurer la preuve, maniant la loi avec une liberté qui devient aisément licence, les logographes trahissent sans rougir le caractère utilitaire de leurs oeuvres » (p. 182).

Questo capitolo è lodevole per la consueta serietà d'indagine e lucidità d'esposizione, anche se qualche riserva è possibile sull'idea informatrice che tende a ridurre la logografia a semplice opera d'artigianato astraendo completamente dal fatto artistico.

Nel capitolo VIII è affrontato il problema della « tradito »: conservazione, trasmissione, sopravvivenza dei testi logografici la cui fortuna fu in stretta dipendenza dai gusti e dalle preoccupazioni scolastiche dei retori della seconda sofistica.

Nella conclusione della sua ricerca l'A. traccia nuovamente a grandi linee lo sviluppo della logografia giudiziaria fissandone i dati cronologici sulla base della datazione dei testi (415-322 a.C.) e le tappe principali della sua evoluzione da Antifonte in poi, riassumendo e precisando in un chiaro schema le conclusioni parziali cui era giunto nel corso della trattazione.

A ripilogo di quanto è già stato via via osservato, si può affermare che l'opera del Lavency, corredata da ricca bibliografia, da tavole riassuntive e da un comodo indice delle citazioni, s'impone all'attenzione degli studiosi per l'impostazione rigidamente scientifica, la profondità con cui l'argomento è trattato, l'intelligenza e la sensibilità con cui sono utilizzate le fonti e le testimonianze.

È l'opera di un vero competente, in senso scrupoloso, della materia, il quale, dopo aver scandagliato a lungo il suo campo di ricerca, ha saputo dare soluzioni originali e interpretazioni personali tutte interessanti anche se taluna può apparire, sotto qualche punto di vista, discutibile.

Ma la discussione è appunto feconda di sempre nuovi risultati.

BRUNA VENERONI

S. DARIS, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Vita e Pensiero (Pubblicazioni dell'Università Cattolica del S. Cuore), Milano 1964. Un volume di pp. 235.

L'importanza fondamentale dell'esercito nella storia, oltretutto militare e politica, anche sociale ed economica dell'impero romano costituisce ormai un punto fermo nella più recente storiografia, che ha variamente esaminato i diversi aspetti e problemi — e le conseguenze d'ogni ordine — della presenza dell'elemento militare nel quadro complesso della società imperiale:

si veda, in proposito, la recente sintesi di J. Gagé, *Les classes sociales dans l'Empire Romain*, Paris 1964, pp. 133-138. Un progresso in questa linea di studi è, peraltro, da attendersi soprattutto da ricerche analitiche e sistematiche in ordine ai problemi ancora aperti e a quelli troppo presto chiusi: utilissima, in questa direzione, la raccolta di *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto* fino all'età di Diocleziano, pubblicata recentemente da S. Daris con adeguato, anche se breve, commento.

Sono 108 i papiri documentari — finora reperibili nelle rispettive edizioni originali (alle quali rinviano opportune tavole di conguaglio) o nelle parziali utilizzazioni fatte di essi a fini diversi — che qui vengono raccolti, a seconda del loro contenuto specifico, in dieci gruppi: Norme generali; La prassi dell'arruolamento; Documenti dell'esercito; Documenti della marina; Il soldo; Il « faenarium »; Requisizioni e forniture; Le opere di pace; I veterani; Norme diverse. E già l'indice-sommario dei testi (p. 3) mostra il numero e l'importanza delle questioni che questa raccolta può aiutare a risolvere, sia con la presentazione parallela ed organica di essenziali elementi di discussione, sia con il notevole contributo alla loro interpretazione che l'A. offre nel commento e nell'introduzione.

Questa è, infatti, la parte che interesserà più direttamente lo storico, sintetizzando, dopo una premessa metodologica ed un'ampia rassegna bibliografica, lo stato delle questioni la cui discussione viene riproposta dall'organico riesame dei documenti: in particolare, quelle relative alla conoscenza di nuove unità della guarnigione romana in Egitto e — specialmente importante — allo stato giuridico dei legionari all'atto dell'arruolamento. Quest'ultimo problema, sul quale G. Forni (*Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milano-Roma 1953, pp. 103-115) sembrava ormai aver raccolto il generale consenso, viene riaperta dall'A. che ritiene di poter « condividere l'opinione di quanti pensano di temperare il rigore di una severa classificazione tra le classi di cittadini qualificati per il servizio militare, accettando la partecipazione degli stessi peregrini nelle formazioni legionarie » (p. 25); questa possibilità è, appunto, ammessa dall'A. sulla base d'un'accurata discussione (che in altra sede vorrei esaminare con l'ampiezza che merita) di testi tanto classici, quanto controversi.

Quale che possa essere l'esito di questa riproposta di discussione — come tale non inutile, e analoga ad un'altra, recente e interessante, di S. Panciera sullo stato giuridico dei marinai delle flotte imperiali (*Sulla pretesa esclusione dei cittadini romani dalle flotte italiche nei primi due secoli dell'impero*, in « Rendiconti Acc. Naz. Lincei », Sc. Mor. XIX (1964), pp. 316-328) — non ne può essere evidentemente modificato il valore d'un'opera rigorosamente condotta, la cui utilizzazione è notevolmente facilitata dalla presenza di tre indici (dei nomi propri, dei vocaboli

tecnici e delle cose notevoli), mentre una bibliografia essenziale costituisce, insieme con l'elenco delle fonti da cui sono stati tratti i documenti raccolti, utilissima introduzione ai problemi per chi si trovi ad affrontare questo fondamentale capitolo della storia romana senza l'adeguata preparazione papirologica.

LEANDRO POLVERINI

J. COLIN, *Les villes libres de l'Orient gréco-romain et l'envoi au supplice par acclamations populaires*, Collection « Latomus »: vol. LXXXII, Bruxelles-Berchem 1965. Un volume di pp. 176, con 5 tavole e carte.

La benemerita collezione « Latomus » prosegue un'attività editoriale sempre più intensa: questo LXXXII volume è, infatti, uno degli otto apparsi nel corso del 1965, né pare che il numero delle pubblicazioni osti alla loro qualità. Lo dimostra l'interessante opera in esame, in cui l'A., dopo un'ampia introduzione (pp. 9-37) dedicata al processo di Gesù Cristo, prende in esame le città libere dell'Oriente greco-imperiale (cap. I), la competenza penale delle comunità greco-romane (cap. II), la speciale condizione delle città libere della Tessaglia, ricostruita attraverso la valorizzazione documentaria dell'opera di Apuleio (cap. III), e infine le questioni relative allo specifico problema del voto per acclamazione popolare nel secolo degli Antonini (cap. IV). Il contenuto dell'opera è, peraltro, molto più unitario e interdipendente di quanto la presentazione sommaria non mostri, e la linea direttiva mi sembra debba ricercarsi proprio nell'introduzione, in realtà una parte preliminare della ricerca.

Nell'introduzione, come si è detto, l'A. affronta nuovamente il complesso e dibattuto problema giuridico del processo di Gesù Cristo (sul quale, ora, interviene anche M. Sordi, *Il Cristianesimo e Roma*, Bologna 1965, pp. 19-22, e p. 413; per quanto riguarda la più recente bibliografia in proposito, si veda specialmente A. N. Sherwin-White, *The Trial of Christ in the Synoptic Gospels*, in *Roman Society and Roman Law in the New Testament*, Oxford 1963, pp. 24-47), sostenendo, fra le due opposte tendenze ad attribuire la colpa al governatore romano o al Sinedrio — in quella che è senza dubbio la più drammatica e polemica delle *Schuldfragen* —, l'importanza dell'intervento della folla. A questo proposito, viene ripresa in esame tutta la vicenda giudiziaria, sulla base di un'opportuna distinzione dei quattro momenti del processo (davanti al Sinedrio, a Pilato, ad Erode Antipa, tetrarca di Galilea, e infine a Pilato e al popolo) e, soprattutto, di un'accurata interpretazione della reale natura dell'intervento della folla, ricondotto dall'A. (che in *Marc.* 15,8 preferisce la variante ἀναβόησας alla vulgata ἀναβάζε: pp. 13-16, e spec. n. 1 di p. 14) al costume ellenistico dell'ἐπιβόησις, nel quadro di profonda ellenizzazione caratterizzante a quei tempi la Galilea, come tutta al